# COMUNE DI CASTIONS DI STRADA



Provincia di Udine Via Roma, 43 33050 CASTIONS DI STRADA

**COPIA** 

# Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria in Prima - Seduta Pubblica

# Numero 4 Del 16-01-24

# Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) 2024 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DEI VALORI MINIMI DELLE AREE EDIFICABILI

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 19:00 nella Casa comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali. Fatto l'appello nominale risultano:

PETRUCCO IVAN	P	STOCCO SAMUEL	P
ROSARIO MARIA ESTHER	P	GRIGIO PAOLO GIOVANNI	P
VALVASON IVAN	$\mathbf{A}$	RONUTTI RENATO	P
FAVOTTO ALESSANDRO	P	MASIERO FABIOLA	P
COMAND ELISA	P	SICURO ELISABETTA	P
GLOAZZO CRISTIANA	P	DEL BIANCO FIRMINO	$\mathbf{A}$
DEGANO RICCARDO	P	GORZA ROBERTO	P
PIANTA LUCA	P	D'AMBROSIO SERENA	A
PARAVANO MICHELE	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Candotto Rita

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.PETRUCCO IVAN in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale n. 17 del 14 novembre 2022, con la quale è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce, nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

Considerato che la richiamata legge ha disposto, all'articolo 4, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e di fabbricati assimilati all'abitazione principale;

Considerato che l'articolo 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 prevede:

- 1. comma 1: fissa una aliquota base per **l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze pari allo 0,5 per cento e consente ai Comuni, con propria deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento; dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 4;
- 2. comma 2: fissa un'aliquota base per il **primo fabbricato ad uso abitativo** pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione consiliare di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
- 3. comma 3: fissa un'aliquota base per i **fabbricati ad uso abitativo** diversi dall'abitazione principale o assimilata, come definiti all'articolo 4 della medesima legge, e ulteriori rispetto al primo fabbricato ad uso abitativo di cui al punto precedente, pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4. comma 4: fissa un'aliquota base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, pari allo 0,1 per cento e consente ai Comuni, con propria deliberazione consiliare, di diminuirla fino all'azzeramento;
- 5. comma 5: fissa un'aliquota base per i **terreni agricoli** pari allo 0,76 per cento e consente ai Comuni, con propria deliberazione consiliare, di aumentarla fino allo 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- 6. comma 6: fissa un'aliquota base per le **aree edificabili** pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 7. comma 7: fissa una aliquota base per i **fabbricati strumentali all'attività economic**a pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni, con propria deliberazione consiliare, di aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 8. comma 8: per gli **altri immobili**, diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7, fissa un'aliquota base dello 0,86 per cento consentendo al Comune, con propria deliberazione, di aumentarla fino all'1,06 o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerate le **riduzioni d'imposta** disciplinate all'articolo 10 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17:

- 1. comma 1: abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento (riduzione del 25 percento);
- 2. comma 2: per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà (riduzione del 50 percento);

Considerate le riduzioni della base imponibile al 50 per cento per le fattispecie disciplinate dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2022:

- 1. lettera a): per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- 2. lettera b): per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'ILIA;
- 3. lettera c): per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerate altresì le **esenzioni d'imposta** previste dall'articolo 11 e 12 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17:

- 1. L'abitazione principale o assimilata, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) della medesima legge, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- 2. Immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- 3. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- 4. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
- 5. Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- 6. Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- 7. Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo

svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

- 8. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 9. Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.04.2023 con la quale è stato approvato il regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma ILIA ai sensi della L.R. 17/2022;

## Visto:

- l'art. 14 della legge regionale 14 novembre 2022 n. 17 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione; il Comune è tenuto ad inviare telematicamente gli stessi, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, al Portale del federalismo fiscale;
- l'articolo 14, comma 2, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, il quale dispone che, in caso di inottemperanza da parte dei Comuni dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 14, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti l'anno precedente;

**PRESO** atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22.11.2023 che ha stabilito i valori al mq delle aree edificabili per l'anno 2024 secondo la suddivisione delle zone omogenee del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, al fine di una maggiore trasparenza verso i soggetti passivi ILIA, allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti a seguito degli accertamenti e che tali valori confermano quelli applicati per l'anno 2023:

ZONE OMOGENEE	Anno 2012/2013 (€/mq.)	Anno 2014/2017 (€/mq.)	Anno 2018/2023 (€/mq.)	Anno 2024 (€/mq.)
ZONA A (fronte strada)	38,22	38,22	38,22	38,22
ZONA A (non su fronte strada)	27,30	27,30	27,30	27,30
ZONA B (sup. > mq. 500)	44,25	44,25	44,25	44,25
ZONA B (sup. < mq. 500)	32,76	32,76	32,76	32,76
ZONA C (non urbanizzata)	18,56	18,56	18,56	18,56
ZONA C (urbanizzata)	46,33	46,33	46,33	46,33
ZONA D2 (urbanizzata)			17,50	17,50
ZONA D2 (non urbanizzata)			6,50	6,50
ZONA H2 (urbanizzata)			20,00	20,00
ZONA H2 (non urbanizzata)			6,50	6,50
ZONA D3			17,50	17,50
ZONA H3			20,00	20,00

ZONA D4			6,50	6,50
ZONA G1		7,70	7,70	7,70
ZONA G4			6,50	6,50
ZONA O	16,80	16,80	16,80	16,80

## **VISTO**

- 1. l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- 2. l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303) che decreta il differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, motivandolo tra l'altro

- Per l'attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid
- Per l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto

autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data (15 marzo 2024);

Vista altresì la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Regione autonoma FVG, prot. n. 0001333/P/GEN del 02.01.2024, con la quale comunica il differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2024;

# **RICHIAMATI**:

- L.R 28 dicembre 2022 n 21 Legge regionale collegata alla manovra di Bilancio 2023 2025;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2043-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023,
- l'art. 38 della L.R. 17.07.2015, n. 18 e s.m.i che rinvia alla normativa nazionale il termine per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei Comuni, salva diversa previsione della Legge regionale;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2020 con subentro dell'ILIA a far data dal 01.01.2023;

VISTE le deliberazioni delle Giunte Comunali di Castions di Strada n. 64 del 10.07.2023 e di Talmassons n. 70 del 21.06.2023 per l'approvazione della convenzione per la gestione associata delle entrate tributarie dei Comuni di Castions di Strada e di Talmassons ed il successivo decreto sindacale n. 21 del 19.07.2023 di nomina del titolare di posizione organizzativa;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Talmassons n. 90 del 11.08.2023 di nomina del responsabile dei tributi comunali ai sensi dell'art. 1, comma 778, della Legge n. 160 del 27.12.2019;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. nr. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

## **UDITI GLI INTERVENTI:**

Il Sindaco illustra il contenuto della delibera.

Il consigliere Gorza afferma che in coerenza con i suoi interventi precedenti, come segnale per l'inflazione poteva essere leggermente abbassata l'aliquota e che per questo si astiene.

**VOTANTI**: 11 favorevoli, 3 astenuti (Sicuro, Ronutti, Gorza)

## **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di **confermare** le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure:

descrizione	Aliquote	Aliquota	Aliquota	Aliquota	Aliquota
	minima	base	massima	ILIA 2023	ILIA 2024
Abitazione principale classificata nelle categorie	0,00%	0,5%	0,6%	0,40% e	0,40% e
catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.				detrazione	detrazione €
Dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo				€ 200,00	200,00
ammontare, si detraggono euro 200 rapportati al					
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale					
destinazione e proporzionalmente alla quota per la					
quale la destinazione medesima si verifica					
Primo fabbricato ad uso abitativo	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	0,76%
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	0,76%
principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo					
fabbricato ad uso abitativo					
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%
Terreni agricoli	0,00%	0,76%	1,06%	0,76%	0,76%
Aree fabbricabili	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	0,76%
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,00%	0,86%	0,96%	0,76%	0,76%
per le unità immobiliari e relative pertinenze				0,40% e	0,40% e
appartenenti agli Istituti autonomi per le case				detrazione	detrazione €

popolari (ATER) regolarmente assegnati  Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in
contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in
una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in
stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in
in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in
in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in
in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in
comodato, possicua neno stesso contane un anto
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio si
estende, in caso di morte del comodatario, al
coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Una unità immobiliare ad uso abitativo e relative 0,40% e 0,40% e
pertinenze come definite per l'abitazione principale, riduzione riduzione
non locata o data in comodato, posseduta a titolo di della metà della metà
proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel (art. 10, (art. 10, L.R.
territorio dello Stato Italiano e che siano titolari di L.R. 17/2022)
pensione maturata in regime di convenzione 17/2022)
internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di
assicurazione diverso dall'Italia
Altri immobili non compresi nelle categorie 0,00% 0,86% 1,06% 0,76% 0,76%
precedenti a titolo esemplificativo:
o pertinenze delle Abitazioni principali
eccedenti a quelle esenti
o immobili dati in locazione a canone
concordato (riduzione 25%)
o immobili soggetti a vincolo storico
(riduzione 50%)
o Immobili dichiarati inagibili (riduzione 50%)
o Fabbricati locali
o Fabbricati non locati

2) di **confermare** anche per l'anno 2024\_i valori minimi di riferimento già deliberati per le aree edificabili da applicarsi ai fini ILIA nel territorio del Comune di Castions di Strada e che di seguito si riportano:

ZONE OMOGENEE	Anno 2012/2013 (€/mq.)	Anno 2014/2017 (€/mq.)	Anno 2018/2023 (€/mq.)	Anno 2024 (€/mq.)
ZONA A (fronte strada)	38,22	38,22	38,22	38,22
ZONA A (non su fronte strada)	27,30	27,30	27,30	27,30
ZONA B (sup. > mq. 500)	44,25	44,25	44,25	44,25
ZONA B (sup. < mq. 500)	32,76	32,76	32,76	32,76
ZONA C (non urbanizzata)	18,56	18,56	18,56	18,56
ZONA C (urbanizzata)	46,33	46,33	46,33	46,33
ZONA D2 (urbanizzata)			17,50	17,50
ZONA D2 (non urbanizzata)			6,50	6,50
ZONA H2 (urbanizzata)			20,00	20,00
ZONA H2 (non urbanizzata)			6,50	6,50
ZONA D3			17,50	17,50

ZONA H3			20,00	20,00
ZONA D4			6,50	6,50
ZONA G1		7,70	7,70	7,70
ZONA G4			6,50	6,50
ZONA O	16,80	16,80	16,80	16,80

- 3) <u>di dare atto</u> che alla riscossione dell'imposta si procederà in via esclusiva con il modello F24 e di stabilire, per il versamento diretto da parte del contribuente dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), l'importo minimo annuale di € 15,00, salvo non diversamente disciplinato da norme di emanazione futura;
- 4) <u>di dare atto</u> che tutti i dati e le certificazioni prodotti dagli aventi diritto o meno sono tutelati dal Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679 sulla riservatezza;
- 5) <u>di dare atto</u> che l'adozione del presente provvedimento assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio preventivo 2024;
- 6) <u>di dare atto</u> che tali aliquote garantiscono il gettito annuo complessivo dell'imposta municipale propria in € 688.296,00;
- 7) <u>di demandare</u> al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (28.10.2024);

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la deliberazione soprariportata, con separata votazione;

**VOTANTI:** 11 favorevoli, 3 astenuti (Sicuro, Ronutti, Gorza)

## **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17, comma 12, L.R. 17/2004.

Letto, approvato e sottoscritto.

# Il Presidente F.to PETRUCCO IVAN

Il Consigliere Anziano	
F.to ROSARIO MARIA ESTHE	R

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Candotto Rita

	The Benness curaence runa
Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigen deliberazione <u>è stata</u> affissa all'Albo Pretorio e precisamente dal 19-01-2024 al 03-02-2024.	te L.R. 21/2003 attesto che la presente vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e
Data 19-01-2024  Reg.Pubbl.nr. 11/2022	L'Impiegato Addetto Sara Angelini
Copia conforme all'originale, ai sensi della Legge 15/68  Data	e succ. modifiche  L'Impiegato Addetto F.to

# ALLEGATO "A" COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 16-01-24

Proponente Ufficio/Servizio: TRIBUTI
--------------------------------------

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) 2024 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DEI VALORI MINIMI DELLE AREE EDIFICABILI

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000	
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.	
Castions di Strada, <u>11-12-2023</u>	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
Fabiana Pascolo	
Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:	
Il Responsabile del Servizio:	noialio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio intere	essato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragione ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.	eria in
***************************************	
PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000) Sulla proposta di deliberazione in oggetto	
☐ Si esprime parere <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti	
☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situa	azione
economico-finanziaria o sul patrimonio Castions di Strada. 11-12-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
Castions di Strada, 11-12-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott.ssa Nadia Callegarin	
Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:	
Il Responsabile del Servizio:	
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Conche non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio intere	
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragione	